

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 10/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì dieci del mese di Marzo con inizio della seduta pubblica in prima convocazione alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME NOME	Р	Α	COGNOME NOME	Р	Α
DAMIOLINI AGOSTINO	SI		PEDRALI PAOLA		SI
LAZZARI GUIDO	SI		MANENTI CLAUDIO	SI	
GUERINI LUCA	SI		VACCARI ERIKA	SI	
MICHELI MATTEO	SI		TRONCATTI DOMENICA	SI	
FERLINGHETTI DEA	SI		BOSIO ENRICO	SI	
ZANETTI GIULIO	SI		CITRON GIULIA		SI
PICCIOLI BETTINA	SI		MORESCHI LIVIA	SI	
BONFADELLI ROBERTO		SI	PIAZZA GIULIANO	SI	
FERRARI STEFANO	SI				

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Assiste l'adunanza Il Segretario Generale **Dott.ssa Mariateresa Porteri** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giulio Zanetti nella sua qualità di Presidente del Consiglio, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023.

Proposta di Consiglio N 7

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;



PROVINCIA DI BRESCIA

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATA la sentenza n. 209 del 2022 con la quale la Corte Costituzionale ha riscritto la disciplina dell'IMU per l'abitazione principale:

- dopo aver rilevato il contrasto della disciplina vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, la Corte ha proceduto a dichiarare l'illegittimità di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale e a "riscriverla" in maniera costituzionalmente orientata;
- per la Corte Costituzionale il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali;

VISTO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- → posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- → ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- → a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- → ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e tra i quali vi è il Comune di Concesio;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:



PROVINCIA DI BRESCIA

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 1 della Legge n. 178 del 30/12/2020 che prevede al comma 48: "A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.":

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 che fissa la detrazione di € 200,00 da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze adibite ad abitazione principale;
- la suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari (IACP) o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le medesime finalità ed istituiti in attuazione del DPR n. 616/1977 all'art. 93;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui



PROVINCIA DI BRESCIA

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno con obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento con obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale



PROVINCIA DI BRESCIA

compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

DATO ATTO inoltre che:

- l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022 stabilisce che limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- l'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 stabilisce che per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- l'art. 5-decies del DL. 146/2021, convertito nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i
 membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi siti nello
 stesso comune oppure in comuni diversi l'agevolazione prevista per l'abitazione principale
 spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà
 essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di
 ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare per l'anno 2023 le aliquote del tributo, nelle stesse misure dell'anno 2022, con gli aggiornamenti previsti dalla vigente normativa, come segue:



PROVINCIA DI BRESCIA

DESCRIZIONE	%	DETRAZIONE	RISERVA STATALE	NOTE
Aliquota ordinaria	10,3			
Abitazione principale - residenza nucleo famigliare e pertinenze come definite dalla norma modificata dall'art. 5-diecis D.L 146/2021 che modifica l'art. 1 comma 741 b) L. 160/2019	esente			
Cooperative edilizie a proprieta indivisa - abitazione principale e pertinenze con obbligo residenza residenza come definite dalla norma	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019
Cooperative edilizie a proprieta indivisa adibita a abitazione studenti universitati -e pertinenze senza obbligo residenza come definito dalla norma	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019
Forze armate - se non locato -	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019
Casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli dal giudice	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019 - deve essere prodotta copia della Sentenza all'Ufficio Tributi
Alloggi sociali	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019
I.AC.P ed equiparati	10,30	200,00€		
Abitazione principale accatastate in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze come definite dalla norma	5,00	200,00€		
Abitazione e pertinenze concessa in comodato d'uso ai figli con contratto registrato	10,30			abbattimento 50% base imponibile
Locazione a canone concordato ai sensi L. 431 /98	10,30			riduzione imposta del 25%
Immobili strumentali agricoli Immobili imprese costruttrici - Beni merce - art. 1 comma 751 L. 160/2019	1,00 esente			Dichiarazione obbligatoria a pena di decadenza
Fabbricati gruppo catastale D esclusa categoria D3	10,30		7,60	riserva stato
			2,70	quota comune
Categoria D3 - art. 78 comma 1 lett d) e comma 3 D.L.104/2020	esente			
Cittadini Aire - Pensionati e non pensionati - art. 1 comma 743 L. 234/2021	10,30			riduzione imposta del 62,5%
Aree edificabili	10,30			
Aree agricole	esenti			ricadenti in aree montare circolare ministeriale n. 9 del 1993



PROVINCIA DI BRESCIA

PRECISATO CHE:

- ▶ l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze:
- ➤ ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse:
- ➤ la risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- in conformità alla risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, nelle more di adozione del decreto di cui al sopraccitato comma 756, l'obbligo di redazione della deliberazione di approvazione delle aliquote con prospetto elaborato dal Portale del Federalismo Fiscale è prorogato fino all'emanazione dello stesso;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine stabilito, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775 che il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

- 1. di procedere alla definizione delle aliquote dell'Imposta municipale propria da applicare per l'anno 2023;
- 2. di stabilire per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria, che restano confermate nelle stesse misure dell'anno 2022 con gli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente, come da seguente prospetto:



PROVINCIA DI BRESCIA

DESCRIZIONE	%	DETRAZIONE	RISERVA STATALE	NOTE
Aliquota ordinaria	10,3			
Abitazione principale - residenza nucleo famigliare e pertinenze come definite dalla norma modificata dall'art. 5-diecis D.L 146/2021 che modifica l'art. 1 comma 741 b) L. 160/2019	esente			
Cooperative edilizie a proprieta indivisa - abitazione principale e pertinenze con obbligo residenza residenza come definite dalla norma	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019
Cooperative edilizie a proprieta indivisa adibita a abitazione studenti universitati -e pertinenze senza obbligo residenza come definito dalla norma	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019
Forze armate - se non locato -	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019
Casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli dal giudice	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019 - deve essere prodotta copia della Sentenza all'Ufficio Tributi
Alloggi sociali	esente			equiparati art. 1 comma 741 -L. 160/2019
I.AC.P ed equiparati	10,30	200,00€		
Abitazione principale accatastate in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze come definite dalla norma	5,00	200,00 €		
Abitazione e pertinenze concessa in comodato d'uso ai figli con contratto registrato	10,30			abbattimento 50% base imponibile
Locazione a canone concordato ai sensi L. 431 /98	10,30			riduzione imposta del 25%
Immobili strumentali agricoli	1,00			
Immobili imprese costruttrici - Beni merce - art. 1 comma 751 L. 160/2019	esente			Dichiarazione obbligatoria a pena di decadenza
Fabbricati gruppo catastale D esclusa categoria D3	10,30		7,60	riserva stato
			2,70	quota comune
Categoria D3 - art. 78 comma 1 lett d) e comma 3 D.L.104/2020	esente			
Cittadini Aire - Pensionati e non pensionati - art. 1 comma 743 L. 234/2021	10,30			riduzione imposta del 62,5%
Aree edificabili	10,30			
Aree agricole	esenti	ZIONE N. O DEL		ricadenti in aree montare circolare ministeriale n. 9 del 1993



PROVINCIA DI BRESCIA

- 3. di demandare all'Ufficio Tributi la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate l'articolo 13, comma 13-bis del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito nella Legge n. 214/2011;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ponzoni Elena Responsabile del Settore Finanziario;
- 6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.



PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO:.DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023.

Il Presidente Giulio Zanetti concede la parola all'Assessore al bilancio, tributi e comunicazioni Matteo Micheli, che illustra l'argomento in oggetto al Consiglio comunale;

Si allega il file audio della seduta, dove sono stati riportati gli interventi integrali, per farne parte integrante di questo atto.

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..;

CON VOTAZIONE resa in forma palese dal seguente esito:

- presenti: n. 14
- favorevoli: n. 10 (Insieme per Concesio)
- astenuti: n. 4 minoranza (Movimento 5 Stelle Consigliere Giuliano Piazza e Progetto Democratico per Concesio Consiglieri: Troncatti Domenica, Bosio Enrico, Moreschi Livia)
- contrari: ==

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta n. 7, che viene inserita in questo atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE resa in forma palese dal seguente esito:

- presenti: n. 14
- favorevoli: n. 10 (Insieme per Concesio)
- astenuti: n. 4 minoranza (Movimento 5 Stelle Consigliere Giuliano Piazza e Progetto Democratico per Concesio Consiglieri: Troncatti Domenica, Bosio Enrico, Moreschi Livia)
- contrari: ==

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione di C.C. N° 9 del 10/03/2023, letto, confermato e sottoscritto



PROVINCIA DI BRESCIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giulio Zanetti

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale Dott.ssa Mariateresa Porteri

Atto firmato digitalmente